

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della L.R. 13.6.1978, n. 22

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE "Abrogazione degli articoli 6, 7 e 8 della L.R.  
13.6.1978, n. 22".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

Art. 1

E' abrogato il "Fondo regionale di garanzia" previsto della L.R. 13.6.78, N. 22.

Sono conseguentemente abrogati gli articoli 6 - 7 - 8 della L.R. n. 22 del 13.6.78 nonchè gli articoli 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 del Regolamento di attuazione n. 2 del 24.5.1979.

Art. 2

Le somme fino ad oggi stanziare per la costituzione del "Fondo regionale di garanzia" restano vincolate in un conto indisponibile presso la tesoreria regionale sino a totale estinzione dei prestiti garantiti.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Guaccero)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 marzo 1982  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott.Guaccero)